



COMUNE DI MASSA

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO n. 7 del 24-03-2023

In virtù dei poteri conferiti con Decreto Prefettizio n. 9138 del 03-03-2023
con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:	PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 DA PARTE DI ATO TOSCANA COSTA E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023
-----------------	---

L'anno **Duemilaventitre** , il mese di **Marzo** , il giorno **Ventiquattro** , alle ore dieci e minuti trenta nel Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, la dott.ssa Maria Rosa Trio, nominata COMMISSARIO con Decreto della Prefettura di Massa Carrara n. 0009138 del 03-03-2023, per la provvisoria gestione del Comune di Massa.

Assiste il Segretario dott. Federico Cuccolini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Il Commissario prefettizio

Visto il Decreto del Prefetto di Massa Carrara n. 0009138 del 3 marzo 2023 con il quale è stata disposta, nelle more dell'emanazione del decreto presidenziale di scioglimento, la sospensione del Consiglio comunale di Massa e la contestuale nomina del Prefetto Maria Rosa Trio quale Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente, per un periodo non superiore a novanta giorni;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- il D.Lgs. n. 116/2020, in vigore dal 2021, ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, impattando anche sulla gestione del Tributo TARI nei seguenti punti:
 - divieto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, a seguito della modifica dettata all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, che li qualifica come “rifiuti urbani”;
 - fuoriuscita dal perimetro dell'assoggettamento alla tassa rifiuti con l'introduzione all'art. 198, comma 2-bis della possibilità per “le utenze non domestiche di poter conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi...”;
 - in relazione alle “Attività industriali”, l'Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l'elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”...determinando di fatto una esclusione dalla tassazione di tutte le superfici produttive e una diversa classificazione dei locali ad uso ufficio, servizi, mense e magazzini non collegati al ciclo produttivo con una categoria simile (es. uffici e/o depositi senza vendita);
 - dal 2021 il canone unico patrimoniale delle aree destinate ai mercati, ex comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sostituisce una serie di precedenti prelievi tra cui, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, quello sui rifiuti disciplinato all'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Dato atto che:

- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2" ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e previsto i criteri per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF di "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" con la quale sono stati descritti i valori monetari e finanziari, in continuità con quanto già disposto dal MTR, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 7 del MTR-2;
- con Determinazione 04 novembre 2021, n. 02/DRIF/2021 ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità nonché chiarimenti su aspetti applicative della Disciplina tariffaria del Servizio Integrato dei Rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" di seguito denominato TQRIF;
- la Determinazione n. 1/DRIF/2022 le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Rilevato in particolare che, pur confermando l'impianto generale del MTR, l'Autorità ARERA ha introdotto:

- la programmazione quadriennale delle tariffe;
- l'applicazione di standard e livelli minimi di qualità del servizio a cui dovranno adeguarsi sia i Comuni che i gestori, dai quali dipenderà il riconoscimento di nuovi costi, con effetto sulle tariffe;
- la regolamentazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e altresì di conferimento in discarica;

Richiamato altresì l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021//R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto il Comune di Massa è ricompreso nel territorio dove è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, istituito con Legge di Regione Toscana n. 69/2011 e denominato Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", che in base alle vigenti norme previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021//R/RIF è l'Ente competente alla validazione dei Piani Economici Finanziari per l'approvazione delle tariffe TARI dal 01/01/2020;

Rilevato inoltre che ATO "Toscana Costa":

- con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 si è perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito, affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035;
- l'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. per il Comune di Massa è tuttavia differito a dopo il 31/12/2023;
- in particolare l'ATO ha disciplinato che i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale, nella seguente misura:
 - a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune;
 - b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate

tariffarie relative ad ogni singolo Comune;

c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF 2022-2025 per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza;

- con delibera n. 14/2021 ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini della determinazione e modulazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 in applicazione del MTR- 2;

- con delibere n. 12 del 13/04/2022 e n. 16 del 29/04/2022 ha individuato per le gestioni (ambiti tariffari) di sua competenza lo schema III, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del TQRIF;

Preso atto che il Comune di Massa con l'atto di Giunta Comunale n. 436 del 16/12/2022 ha approvato lo schema del contratto transitorio per lo svolgimento in deroga del Servizio di gestione integrata dei RU sul territorio del Comune di Massa da parte dell'Azienda ASMIU nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 e con atto n. 450 del 30/12/2022 ha approvato l'addendum contrattuale per la prosecuzione in deroga della gestione da parte di CERMEC S.P.A. del sistema impiantistico sito nel Comune di Massa in loc. Gotara fino al 31/12/2023;

Dato atto che il Gestore A.S.M.I.U., che opera a livello del Comune di Massa, ha trasmesso a mezzo PEC all'ATO "Toscana Costa" la seguente documentazione:

- il PEF, sottoscritto del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi in applicazione dell'MTR-2 per il periodo 2022-2025;

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 2/DRIF/2021;

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo approvato con determinazione n. 2/DRIF/2021;

- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

Riscontrato, altresì, che il Comune di Massa ha trasmesso a mezzo PEC all'ATO "Toscana Costa" la seguente documentazione:

- il PEF, sottoscritto del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi in applicazione dell'MTR-2 per il periodo 2022-2025;

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 2/DRIF/2021;

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo approvato con determinazione n. 2/DRIF/2021;

- l'indicazione delle entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, della determinazione n. 02/DRIF/2021;

- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

Preso atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, posta in essere dall'ATO "Toscana Costa", come da **Determina n. 58/Direttore Generale del 16/05/2022, registrata al Registro Generale delle Determine al n. 077/2022 avente oggetto " Validazione PEF 2022-2025 del Comune di Massa in applicazione del MTR2 - ARERA"**, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso (Allegato 1);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/05/2022 ad oggetto "PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 DA PARTE DI ATO TOSCANA COSTA E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022. MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI, ART.31 COMMA 5, IN MERITO A SCADENZE DI PAGAMENTO PER ANNO 2022" di cui si riepilogano i dati salienti:

a) il Piano è stato elaborato sulla base dei fattori previsti dal MTR-2, la cui determinazione è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, come specificato nella relazione illustrativa allegata al PEF 2022-2025 predisposto da ATO "Toscana Costa", di cui si riepilogano i valori essenziali:

- criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'EGATO, quali:

- a) rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($Y1,a$);
- b) livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($Y2,a$);
- c) $rpia$ è il tasso di inflazione programmata
- d) Xa è il coefficiente di recupero di produttività
- e) QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti
- f) PGa è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

COEFFICIENTE/ PARAMETRO	2022	2023	2024	2025
$\gamma_{1,a}$	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
$\gamma_{2,a}$	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
b	0.6	0.6	0.6	0.6
ω	0.4	0.4	0.4	0.4
X	0,31 %	0,31 %	0,31 %	0,31 %
QL	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
PG	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

- limite di crescita annuale delle entrate tariffarie:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	LIM. VARIAZIONE 2022 su 2021	LIM. VARIAZIONE 2023 su 2022	LIM. VARIAZIONE 2024 su 2023	LIM. VARIAZIONE 2025 su 2024
<i>p</i>	3,39 %	3,39 %	3,39 %	3,39 %

b) le componenti di natura previsionale di cui all'art. 9 dell'Allegato A della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dichiarate dal Gestore sono:

ANNO		CO_{EXP116} (ART. 9.1 MTR-2)	CQ_{EXP} (ART. 9.2 MTR-2)	COI_{EXP} (ART. 9.3 MTR-2)	TOTALE COMPONENTI COSTO PREVISIONALI
2022	GESTORE	0 €	0 €	2.756.916 €	2.756.916 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	2.756.916 €	2.756.916 €
2023	GESTORE	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €
2024	GESTORE	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €
2025	GESTORE	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €

c) le entrate tariffarie 2022-2025, come calcolato da ATO Toscana Costa, ai sensi del MTR-2 prima e

dopo le detrazioni ex art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF valutate dal Gestore e dal Comune, risultano:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Somma _A PRIMA DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL' ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	20.638.451 €	19.896.783 €	19.873.776 €	19.777.532 €
DETRAZIONI (DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF)	1.620.439 €	955.857 €	955.857 €	955.857 €
Somma _A DOPO LE DETRAZIONI DI CUI ALL'A RT. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	19.018.012 €	18.940.926 €	18.917.919 €	18.821.675 €

d) gli importi come determinati, di cui alla tabella precedente, costituiscono ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno del quadriennio, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA);

e) le entrate tariffarie di riferimento finali mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:

VARIAZIONE EFFETTIVA ENTRATE TARIFFARIE	VARIAZIONE 2022 su 2021	VARIAZIONE 2023 su 2022	VARIAZIONE 2024 su 2023	VARIAZIONE 2025 su 2024
	1,41 %	- 0,41 %	- 0,12 %	- 0,51 %

f) alle entrate tariffarie massime applicabili, nel rispetto del limite di crescita, sono state applicate le seguenti ulteriori detrazioni di cui all'art. 1, comma 4 della determinazione n. 2/DRIF/2021 in ragione delle entrate contabilizzate dall'Ente nel periodo di riferimento del presente PEF, per l'anno 2022 a-2 per gli anni 2023, 2024 e 2025 a-1:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	41.858 €	40.655 €	40.655 €	40.655 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	875.975 €	792.594 €	792.594 €	792.594 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	917.833 €	833.250 €	833.250 €	833.250 €
ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	18.100.179 €	18.107.676 €	18.084.669 €	17.988.425 €

g) il totale delle entrate tariffarie, approvate con Determina n. 58/Direttore Generale del 16/05/2022, registrata al Registro Generale delle Determinine al n. 077/2022 sopra richiamata, per ogni esercizio risultano:

- per l'anno 2022 ad euro 18.100.179,00;
- per l'anno 2023 ad euro 18.107.676,00;
- per l'anno 2024 ad euro 18.084.669,00;
- per l'anno 2025 ad euro 17.988.425,00;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 28 comma 4 Allegato A della deliberazione n. 363/2021/R/RIF i

valori del PEF vengono aggiornati *con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo;*

Dato atto che non sono pervenute richieste di adeguamento dei valori validati dal PEF 2022-2025 per l'anno 2023;

Considerato, che le tariffe per l'utenza finale determinate ai fini della Tassa sui rifiuti, devono tener conto delle riduzioni previste dal Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti le riduzioni "tipiche", ai sensi dell'art. 1 co. 657 e 659 della Legge n. 147/2013, stimate in euro 534.451,43 determinando per l'anno 2023 il valore totale dei corrispettivi per l'utenza finale pari ad euro 18.642.127,43;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 143 del 04/09/2020 e sue modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Considerati, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»* ;

Visto l'art. 43 comma 11 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*, con il quale sono aggiunti, in fine dell' articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 i seguenti periodi: *«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*.

Visto il D.M. dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in GU n.295 del 19.12.2022, che stabilisce il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti locali;

Dato atto che la Legge n. 197 del 29/12/2022 recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* all' art.1 c. 775 ha ulteriormente

posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023;
Richiamato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato (Allegato 1), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Rilevato che i provvedimenti relativi alle agevolazioni di cui al precedente periodo saranno inviati all'ATO Toscana Costa per quanto di competenza;

Osservato che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, quali atti amministrativi a contenuto generale, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849; Consiglio di Stato n. 01060/2014). Per tali atti, il T.A.R. Piemonte, (12 luglio 2006 n. 3825) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, ha evidenziato che non è previsto un obbligo specifico di motivazione, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore e non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione». Occorre tra l'altro evidenziare che il Tar Latina, con sentenza n. 486/2016, ha chiarito che non necessita motivare le tariffe della Tari se si applicano i coefficienti previsti dal metodo normalizzato, come previsto dall'art. 6 del DPR n. 158/1999, riconoscendo l'insindacabilità in sede giudiziaria in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni quali atti amministrativi a contenuto generale evidenziandone l'insindacabilità in sede giudiziaria;

Rilevato che il suddetto sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto spesso risulta difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore riportato nelle tabelle 2, 3a e 4a del citato D.P.R. n. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. n. 158/1999, riportate all'interno del Piano finanziario;

Preso atto della ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al PEF riportato nell'Allegato 1 tra utenze domestiche e non domestiche e dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente

deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate "nell'Allegato 2" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di condividere la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (Allegato 2) contenente le Tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, come di seguito riepilogate:

Tariffe utenze domestiche

Categoria	QUOTA FISSA Euro / m ²	QUOTA VARIABILE Euro
Famiglie di 1 componente	0,7262	117,51
Famiglie di 2 componenti	0,7938	264,40
Famiglie di 3 componenti	0,8614	293,78
Famiglie di 4 componenti	0,9289	323,16
Famiglie di 5 componenti	0,9880	425,98
Famiglie di 6 o più componenti	1,0387	499,43

Tariffe utenze non domestiche

	Categoria	Quota Fissa Euro/m ²	Quota Variabile Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,9685	1,5868
2	Cinematografi e teatri	0,7303	1,1936
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,8256	1,3481
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,2860	2,0923
5	Stabilimenti balneari	1,0637	1,7356
6	Esposizioni, autosaloni	0,8891	1,4379
7	Alberghi con ristorante	2,5244	3,9347
8	Alberghi senza ristorante	1,8893	2,9910
9	Case di cura e riposo	1,8734	3,0556
10	Ospedali	2,6990	4,4009
11	Uffici, agenzie	2,3339	3,8055
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,3654	2,2159

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,9369	3,1623
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,2862	3,7100
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,3654	2,2187
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,5244	4,1088
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,7782	2,8983
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,5718	2,5557
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,0004	3,2522
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,4130	2,3029
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3971	2,2749
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,8746	11,1777
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,8746	11,1777
24	Bar, caffè, pasticceria	6,8746	11,1777
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,7151	6,0523
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,7151	6,0382
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,7158	10,9249
28	Ipermercati di generi misti	3,1436	5,1114
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,5251	8,9871
30	Discoteche, night club	2,9054	4,7267

Visto lo Statuto del Comune di Massa;

Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della L.147/2013 secondo cui "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Massa Carrara sull'importo del tributo, nella misura del 5% giusta Delibera della Giunta Provinciale di Massa-Carrara n. 46 del 21/03/2013;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di richiamare la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/05/2022 di presa d'atto della validazione da parte dell'Ente di governo territorialmente competente ATO "Toscana Costa" del Piano Economico Finanziario, in applicazione del MTR-2 ARERA, per la gestione integrata dei rifiuti allegata al presente atto (Allegato 1) e parte integrante dello stesso, avvenuta con Determinazione n. 58/Direttore Generale del 16/05/2022, registrata al Registro Generale delle Determine al n. 077/2022;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui "all'Allegato 2" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui si riepilogano i valori finali:

Tariffe utenze domestiche

Categoria	QUOTA FISSA Euro / m ²	QUOTA VARIABILE Euro
Famiglie di 1 componente	0,7262	117,51
Famiglie di 2 componenti	0,7938	264,40
Famiglie di 3 componenti	0,8614	293,78
Famiglie di 4 componenti	0,9289	323,16
Famiglie di 5 componenti	0,9880	425,98
Famiglie di 6 o più componenti	1,0387	499,43

Tariffe utenze non domestiche

	Categoria	Quota Fissa Euro/m ²	Quota Variabile Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,9685	1,5868
2	Cinematografi e teatri	0,7303	1,1936
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,8256	1,3481
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,2860	2,0923
5	Stabilimenti balneari	1,0637	1,7356
6	Esposizioni, autosaloni	0,8891	1,4379
7	Alberghi con ristorante	2,5244	3,9347
8	Alberghi senza ristorante	1,8893	2,9910
9	Case di cura e riposo	1,8734	3,0556

10	Ospedali	2,6990	4,4009
11	Uffici, agenzie	2,3339	3,8055
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,3654	2,2159
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,9369	3,1623
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,2862	3,7100
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,3654	2,2187
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,5244	4,1088
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,7782	2,8983
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,5718	2,5557
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,0004	3,2522
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,4130	2,3029
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3971	2,2749
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,8746	11,1777
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,8746	11,1777
24	Bar, caffè, pasticceria	6,8746	11,1777
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,7151	6,0523
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,7151	6,0382
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,7158	10,9249
28	Ipermercati di generi misti	3,1436	5,1114
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,5251	8,9871
30	Discoteche, night club	2,9054	4,7267

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2023;

5) di dare atto che l'entrata stimata della Tassa sui rifiuti per l'anno 2023, al netto delle riduzioni concesse da Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, è pari ad euro **18.107.676,00** da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2023/2025 al capitolo 122520/0 denominato TA.RI – Tassa Rifiuti;

6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992, come deliberato dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara nella misura pari al 5 %;

7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

8) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

9) di trasmettere il presente provvedimento all'ATO Toscana Costa per i provvedimenti di competenza;

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario

Maria Rosa Trio

Il Segretario

Federico Cuccolini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD
